

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 649)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(LONGO)

(V. Stampato Camera n. 1228)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della
Camera dei deputati nella seduta del 27 marzo 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 aprile 1984*

Modifiche al sistema di rimborso delle spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 528

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il numero 1) dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« 1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato, che le anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno di essi nel mese precedente. A tal fine sono

utilizzati i fondi della riscossione, salvo conguaglio che sarà eseguito dalle competenti intendenze di finanza sulla base di comprovata e valida documentazione esibita dai gestori. I fondi della riscossione possono altresì essere utilizzati, previa autorizzazione delle competenti intendenze di finanza, per far fronte alle eventuali maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente ».

Art. 2.

Per l'uso degli arredi delle ricevitorie è dovuto ai gestori proprietari degli arredi stessi un canone forfettario di lire ventimila mensili da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 1.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in lire quattrocento milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1984, a carico del capitolo 2744 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

I procedimenti espletati ed i provvedimenti adottati fino al termine del mese nel quale è pubblicata la presente legge, riguardanti le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto, prelevate dal gestore dai fondi della riscossione, si considerano validi.

Art. 4.

Il limite di lire 100.000, fissato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 1003, è elevato a lire 250.000.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.